



COMUNE DI LUOGOSANO

(Provincia di Avellino)

IL SINDACO

1. Visto l'art. 1 della Legge 27 gennaio 2006 n. 22;
2. Vista la Legge n. 46 del 07 maggio 2009;
3. Vista la Circolare Prefettizia Prot. n. 0036896 del 25.04.2025

RENDE NOTO

che gli elettori affetti da grave infermità, tali da impedire l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, che si trovino in condizione di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali e elettori affetti da **GRAVISSIME INFERMITA'** tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, possono essere ammessi al voto nella loro dimora, tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la votazione, facendo pervenire a partire da **MARTEDI 29 APRILE 2025 FINO A LUNEDI 19 MAGGIO 2025**, al Sindaco, la seguente documentazione:

- Una dichiarazione in carta libera attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano indicandone l'indirizzo completo ;
- Copia fotostatica della tessera elettorale;
- Certificato medico rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell' A.S.L., da cui risulti l'esistenza di un' infermità fisica che comporti la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali o la sussistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, dell'art. 1 della legge n. 46/2009 con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, tale a impedire all'elettore di recarsi al seggio, il medesimo certificato potrà attestare, altresì, l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto, qualora sulla tessera elettorale non sia già inserita la suindicata annotazione del diritto di voto assistito.

LUOGOSANO, li 28.04.2025



IL SINDACO
Dott. Carmine Ferrante

Al Sig. Sindaco del Comune di

Dichiarazione di elettore attestante la volontà di esercitare il diritto di voto nell'abitazione in cui dimora

VOTAZIONI DEL GIORNO e 08 E 09 GIUGNO 2025

Il/La sottoscritto/a M F
nato/a in, il
residente in, Via
tessera elettorale n. sezione n. del Comune di residenza,

DICHIARA

di voler esercitare il proprio diritto di voto, per le elezioni del giorno 08 E 09 GIUGNO 2025, nel luogo in cui
dimora, e cioè nel Comune di
..... in Via
..... n., presso
.....

Si allegano:

- 1°) Fotocopia della tessera elettorale;
- 2°) Attestazione medica rilasciata dal medico designato dall'A. .S.L.
....., da cui risulta "l'esistenza di infermità fisica che comporta
la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tale da impedire al/al la
sottoscritto/a di recarsi al seggio".

Data

Il/La dichiarante

.....

Comune di LUOGOSANO (Prov. di AV.)

Verificata la regolarità e completezza della domanda, in relazione al disposto dell'art. 1, commi 5 e 6, del
D.L. 3 gennaio 2006, n. 1,

SI DISPONE

- a) l'inclusione del nominativo nell'apposito elenco da consegnare al presidente della sezione elettorale
n. di questo Comune, nella cui circoscrizione è ricompreso il luogo di dimora;
- b) il rilascio immediato al richiedente di un'attestazione dell'avvenuta inclusione in detti elenchi;
- c) l'inclusione del nominativo nel piano di supporto tecnico-operativo per la raccolta del voto domiciliare.
- l'immediata comunicazione al Sindaco del Comune di Luogosano ove l'elettore dimora ed avviene la
raccolta del voto a domicilio, affinché possa predisporre i conseguenti elenchi da consegnare al
presidente della sezione elettorale di competenza.

Dalla residenza comunale, li

IL SINDACO

.....



D.L. 3-1-2006 n. 1

Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 gennaio 2006, n. 2.

1. Voto domiciliare per elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali.

1. Gli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali sono ammessi al voto nella predetta dimora.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.
3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, indicandone il completo indirizzo. A tale dichiarazione devono essere allegati la copia della tessera elettorale ed un certificato medico rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'Azienda sanitaria locale, da cui risulti l'esistenza di un'infermità fisica che comporta la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tale da impedire all'elettore di recarsi al seggio ⁽³⁾.
4. Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al comma 1 non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3 attesta l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.
5. Il sindaco, appena ricevuta la documentazione di cui al comma 3, previa verifica della sua regolarità e completezza, provvede:
 - a) ad includere i nomi degli elettori ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, al presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;
 - b) a rilasciare ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi;
 - c) a pianificare e organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare.
6. Per gli elettori ammessi al voto a domicilio presso una dimora ubicata in un comune diverso da quello d'iscrizione nelle liste elettorali, il sindaco del comune d'iscrizione, oltre agli adempimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 5, comunica i relativi nominativi ai sindaci dei comuni ove avviene la raccolta del voto a domicilio. Questi ultimi provvedono a predisporre i conseguenti elenchi da consegnare, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione nelle cui circoscrizioni sono ubicate le dimore degli elettori ammessi al voto a domicilio.
7. Il voto viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompresa la dimora espressamente indicata dall'elettore nella dichiarazione di cui al comma 3, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato con sorteggio, e del segretario. Alle operazioni di raccolta del voto a domicilio possono partecipare i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta ⁽⁴⁾.
8. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione cura, con ogni mezzo idoneo, che siano assicurate la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alla condizione di salute dell'elettore.
9. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione in uno o più plichi distinti, nel caso di più consultazioni elettorali, e sono immediatamente riportate presso l'ufficio elettorale di sezione per essere immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposito elenco. I nominativi degli elettori il cui voto è raccolto a domicilio da parte del presidente di un ufficio elettorale di sezione diverso da quello d'iscrizione vengono iscritti in calce alla lista stessa e di essi è presa

nota nel verbale.

(3) Comma così modificato dalla *legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22*.

(4) Comma così modificato dalla *legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22*.